

VI- VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DELL'11 APRILE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di aprile, alle ore 13,35, nella sede della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal Presidente via PEC, con note nn. 9035/U e 9036/U del 05 aprile 2018 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Artigianato

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Scaccia Fabio.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

SEGRETARIO: Dott. Alfio Pagliaro Segretario Generale coadiuvato dal Dirigente Ufficio Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta

OMISSIS

Deliberazione n. 39 del 11 aprile 2018

OGGETTO: Contenzioso dipendente camerale

GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 39

DEL 11 APRILE 2018

OGGETTO: Contenzioso dipendente camerale.

LA GIUNTA CAMERALE

VISTA la relazione del legale dell'Ente Camerale Avv. Carlo Paratore che qui di seguito si riporta:

“Facendo seguito alle richieste avanzate allo scrivente con mail del 22.3.18 e del 04.4.18, dopo avere consegnato in copia tutta la documentazione richiesta, si redige una relazione riassuntiva del contenzioso (ancora non sfociato in pendenza giudiziale) del dipendente Reina.

A tal fine lo scrivente ritiene utile ripercorrere l'iter argomentativo e le singole tappe dello stesso.

1.- Il quesito: integrazione parere avente ad oggetto la revisione delibera di Giunta Camerale n. 118 del 17.5.2002

- Con richiesta del 29 novembre 2013 protocollata al n. 59780 avente ad oggetto “revisione della deliberazione di Giunta Camerale n. 118 del 17.5.2002”, il dipendente in servizio della Camera di Commercio di Catania, sig. Giuseppe M. Reina, esposte le normative di riferimento, chiedeva la riforma della deliberazione della Giunta Camerale in epigrafe, nonché disporsi il proprio inquadramento nella categoria D1, con tutti gli effetti giuridici ed economici e la riforma di tutti i provvedimenti di carriera ed egli imputabili.

Sul punto lo scrivente avvocato formulava parere legale, depositato presso la Spettabile Camera di Commercio in data 11.06.2014, al quale si rimanda integralmente per il contenuto e del quale si riportano in questa sede, in estrema sintesi, le conclusioni:

“il diritto del dipendente, sig. Giuseppe Reina, all'inquadramento superiore nella categoria D1 e dei relativi effetti giuridici ed economici è da ritenersi prescritto, poiché riferito a mansioni asseritamente svolte antecedentemente al 2001. In ogni caso, qualora le mansioni rivendicate dal sig. Reina fossero state svolte successivamente alla data del “recepimento dell'accordo sindacale del febbraio 2001”, non troverebbe comunque applicazione la normativa di riorganizzazione del personale della Regione Sicilia e degli Enti Locali che si applica solo a chi, a far data dell'entrata in vigore della stessa, fosse già in possesso dei requisiti richiesti (categoria C6)”.

Successivamente, in data 16.11.2014 con lettera indirizzata al Segretario generale prot. N. 33362/E, il dipendente sig. Reina rappresentava all'Ente di aver “*formalmente avanzato dinnanzi all'allora Ufficio Provinciale del Lavoro istanza di tentativo di conciliazione, in data 18.11.1999, il cui procedimento è stato interrotto su richiesta della stessa amministrazione camerale e, fin qui, non più ripreso*”. Detta circostanza, a detta del dipendente avrebbe interrotto i termini di prescrizione richiamati nel parere legale dell'11.6.2014.

Il dipendente allegava alla sua richiesta i seguenti documenti:

- Lettera di incarico dell'amministrazione camerale al Prof. Gaetano Armao per l'espressione di parere legale, a firma del Presidente pro tempore (prot. N. 45559 del 31.12.2003);
- Parere reso dal Prof. Avv. Armao;
- Nota del Segretario Generale pro tempore al Presidente ed alla Giunta camerale (allegato alla deliberazione di Giunta camerale n. 220 del 30 maggio 1996);
- Quesito posto all'organo Tutorio (Assessorato Regionale alla Cooperazione) della Giunta camerale, con nota prot. N. 32198 dell'11 maggio 1994 a firma del Segretario Generale *pro tempore*;
- *Risposta dell'Organo Tutorio alla richiamata nota.*

La sopracitata documentazione NON ERA stata fornita allo scrivente avvocato.

La Camera di Commercio in data 03.12.14 forniva allo scrivente la seguente documentazione:

- Parere legale del prof. Bruno Caruso del 29.4.1999;
- Parere legale dell'avv. Francesco Andronico del 19.5.2005 prot. N. 14548;
- Nota dell'Ente al sig. Avv. Francesco Andronico prot. N. 4224 del 10.2.05 con formalizzazione incarico di cui alle deliberazioni n. 11 del 7.4.03 e n. 18.2.04;
- Nota dell'Ente al sig. Avv. Francesco Andronico prot. 31525 del 14.12.05 con bozza transazione con il dipendente Reina;
- Nota del Segretario Generale al sig. Presidente prot. N. 2720 del 2.2.06 con allegata ricostruzione economica carriera dipendente Reina Giuseppe, per transazione formulata dal Presidente in data 22.12.205 e protocollata al n. 322774, nonché prospetto riepilogativo differenze retributive dipendente Reina;

Infine, con nota di protocollo camerale n. 3791 del 3.3.2015 il dipendente sig. Reina forniva allo Spettabile Ente:

- Istanza per definizione del tentativo obbligatorio di conciliazione promosso il 18.11.1999, data 23 aprile 2004, prot. N. 12219.

La sopracitata istanza veniva fornita allo scrivente avvocato.

Atteso che il documento non era stato rinvenuto né dalla Camera di Commercio di Catania né dall'organo competente (Direzione Provinciale del lavoro di Catania), lo scrivente avvocato ne richiedeva copia all'avv. Andronico il quale ne fa espresso riferimento nel suo parere rilasciato in data 19.05.05.

Lo studio Andronico, dichiarava e confermava l'impossibilità di reperirlo *"essendo trascorso un lungo periodo dall'evasione della pratica"*.

Allo scrivente avvocato la Camera chiedeva di valutare, **sulla base della nuova documentazione fornita** e da un punto di vista giuslavoristico, la legittimità della richiesta avanzata dal sig. Giuseppe Reina.

Alla luce della nova documentazione pervenuta ed ad integrazione del parere già formulato lo scrivente avvocato in data 11.06.2014, rilevava:

che il dipendente, pur non essendo inizialmente in possesso della richiesta di tentativo conciliazione presentata dallo stesso in data 18.11.1999 (che altrimenti sarebbe stata fornita alla Camera di Commercio), era certamente in possesso di numerosa documentazione nella quale si fa espresso riferimento

- Al suddetto tentativo di conciliazione ex. Art. 414 c.p.c. intrapreso dallo stesso dipendente con il quale Reina asseriva di aver svolto mansioni assimilabili a qualifica dirigenziale sin dal 1982;
- All'attività concretamente svolta dal dipendente sig. Reina;
- E comunque, al periodo in cui detta attività è stata espletata.

Trascurando in prima istanza la documentazione redatta dallo stesso dipendente (che naturalmente sotto il profilo probatorio ha scarsa rilevanza), si rilevava che nella deliberazione n. 46 del 18 febbraio 2004, la Giunta Camerale espressamente riconosce lo svolgimento di mansioni superiori al dipendente sig. Reina.

Si legge infatti in detta delibera *"Evidenziato che, come è comunemente acclarato, sia nell'ambito di questo Ente camerale attraverso la copiosa documentazione che è possibile rinvenire(...) il dipendente in questione ha sicuramente svolto, esclusivamente più che prevalentemente, per un periodo decennale, delicate e rilevanti funzioni diversamente ascrivibili ad un soggetto in possesso di qualifica almeno dirigenziale, a partire dall'assistenza continuativa al Segretario Generale pro-tempore ed a quella resa dai signori Presidenti che si sono succeduti"*.

Ma v'è di più. Nella medesima deliberazione, la stessa Giunta Camerale, espressamente dichiara che il dipendente aveva proposto apposito tentativo obbligatorio di conciliazione, dichiarando *"ancor oggi prendete e che si trova sospeso ad iniziativa dell'amministrazione camerale"*.

Detta ultima circostanza (sospensione da parte della Camera di Commercio del tentativo obbligatorio di conciliazione del 18.11.1999) appare confermata dallo stesso Ente in seno alla suddetta deliberazione.

Pertanto, con la richiesta di tentativo di conciliazione formulata in data 18.11.99, che non risulterebbe

abbandonata dal sig. Reina (ma solo sospesa su richiesta della stessa Camera di Commercio), il dipendente avrebbe a ben vedere interrotto i termini di prescrizione, così come previsti dalla legge. Inoltre, come evidenziato nel precedente parere ai fini dell'applicazione della normativa richiamata dallo stesso dipendente, la richiesta di livello superiore doveva essere proposta prima del febbraio 2001 con relativo inquadramento al livello C6. La richiesta di conciliazione proposta in data 18.11.1999, sarebbe dunque antecedente all'entrata in vigore della suddetta normativa e comporterebbe quindi, in caso di riconoscimento delle mansioni di cui al livello C6, l'automatico passaggio alla categoria D1.

Inoltre, anche nella lettera datata 22.12.05 del Presidente della Camera di Commercio indirizzata al Segretario Generale prot. N. 32274, si legge *"ritrovandoci in fase di transazione con il dipendente in servizio Reina Giuseppe, per il servizio da questi prestato in mansioni diverse e superiori assimilabili a qualifica dirigenziale, dall'1 dicembre 1988 a tutt'oggi (...)"* anche in questo caso l'Ente ha espressamente riconosciuto le mansioni superiori assimilabili a qualifica di dirigente, specificando tra l'altro l'arco temporale in cui le stesse sarebbero state svolte.

Dalla documentazione fornita, per di più, risulta che in data 23.4.2004, il dipendente sig. Reina ha reiterato la definizione in quanto già *supra* rilevato con la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione formulata nel novembre 1999. Si legge infatti nella lettera indirizzata al Presidente della Camera di Commercio *"...come attesta il Segretario Generale pro-tempore, nella propria nota prot. N. 32198 dell'11 maggio 1994 diretta all'organo di, con il trasferimento dell'unico dirigente preposto all'Ufficio di Segreteria di Giunta, ha svolto fin dal Giugno 1987 tutta la parte più rilevante del servizio, ivi compresa l'attività di coordinamento", in data 18 novembre 1999, lo stesso scrivente ha proposto, innanzi all'U.P.L.M.O. di Catania, essendo risultata infruttuosa ogni ipotesi di definizione bonaria, il tentativo di conciliazione(...) codesta Camera ha richiesto sospendersi il tentativo e, ha tutt'oggi non ha ancora provveduto a dare corso agli eventi ulteriori adempimenti per i quali venne richiesta la sospensione e, a tutt'oggi il tentativo di conciliazione deve ritenersi ancora in corso"*.

E' dunque evidente che in detto ultimo documento (se pur di provenienza diretta del dipendente) si fa ulteriore riferimento al riconoscimento delle mansioni svolte dal sig. Reina e con l'avvenuta registrazione al protocollo n. 12219 del 23.4.2004 si interrompe nuovamente il termine di prescrizione così come richiesto per legge.

Alla luce delle informazioni e della documentazione pervenutaci, nonché di quanto sopra evidenziato, si concludeva che il diritto del dipendente, sig. Giuseppe Reina, all'inquadramento superiore nella categoria D1 e dei relativi effetti giuridici ed economici parrebbe non prescritto.

Ed infatti, se è pur vero che non è stato possibile prendere atto di quanto richiesto nel tentativo obbligatorio di conciliazione formulato dal dipendente in data 18.11.1999, è altrettanto vero che la stessa Camera di Commercio, chiarisce, peraltro in una delibera interna, che detto atto interruttivo datato 18.11.1999 *"ancora oggi pendente"* *"si trova sospeso ad iniziativa dell'amministrazione camerale"*.

Lo stesso si dica in merito all'interruzione della prescrizione effettuata da parte del dipendente con lettera protocollata al n. 12219 del 23.4.2004 indirizzata dallo stesso sig. Reina al Presidente della Camera di Commercio di Catania.

Inoltre, nei vari atti camerali sopra citati vengono più specificate volte le mansioni superiori svolte dal Reina e *"la loro riconducibilità alla categoria dirigenziale"*.

Dette ultime circostanze relative al riconoscimento da parte dello stesso Ente di quanto sopra esposto comporterebbero, a giudizio dello scrivente, nell'ambito di un eventuale contenzioso instaurato dal dipendente (anche in assenza di produzione del documento del tentativo obbligatorio di conciliazione del 18.11.1999), un probabile rischio di soccombenza nel giudizio, con un evidente aggravio delle spese.

Pertanto, si consigliava di intraprendere una trattativa con il dipendente, sig. Reina, per un bonario componimento della lite insorta, anche al fine di ridurre i costi relativi alle spettanze dovute per le

mansioni superiori, come richieste dallo stesso dipendente.

Tale trattativa veniva avviata in via informale dallo scrivente il quale, sempre informalmente, riceveva comunicazione della volontà del Reina di volere conciliare e rinunciare alla proposizione del ricorso previo alternativo riconoscimento:

- 1) della somma di oltre € 500.000,00 (risultante a suo dire da conteggi effettuati da suoi consulenti);
- 2) del riconoscimento della qualifica superiore sulla base delle mansioni che il Reina ritiene di avere svolto.

Lo scrivente avvocato veniva nuovamente interpellato dalla Camera al fine di redigere parere motivato sulla stipula di un accordo transattivo su tali alternative proposte.

In data 06/6/17 lo scrivente redigeva parere protocollandolo e dichiarando la propria contrarietà assoluta in ordine al riconoscimento della qualifica superiore (essendo la stessa CONTRA LEGEM violando palesemente l'art.97 della Costituzione e citando numerose decisioni della Consulta a sostegno, cfr sentenza 320 del 1997, n.1 del 1999, nonché del Consiglio di Stato, 29/11/13 n.5715, 27/7/10 n.4880, 15/9/09 n.5529) mentre veniva giudicata spropositata la somma di €500.000,00 per una serie di elementi nell'ordine:

- i tempi del giudizio;
- l'importante oscillazione giurisprudenziale, il fatto che le controversie ante 1998 appartengano alla giurisdizione del Giudice amministrativo;
- l'alea del giudizio e soprattutto della prova all'interno del giudizio, stante l'importante lasso temporale che l'eventuale azione giudiziaria andrebbe a coprire;
- l'alea relativa alla prova che le mansioni superiori asseritamente svolte dal Reina siano considerate prevalenti rispetto alle mansioni rientranti nell'inquadramento formale del dipendente;
- i reali effetti interruttivi della prescrizione prodotti dagli atti esaminati, stante la genericità degli stessi.

Si concludeva, ribadendo la volontà di intraprendere un percorso conciliativo ma su ben altre cifre.

Il percorso, dopo alcune battute d'arresto, precedute da diffide del Reina a cui seguivano incontri tra lo scrivente ed il legale dello stesso, sembra giunto ad una conclusione che ridimensiona fortemente e drasticamente le originali proposte transattive e che parrebbe compatibile con un orientativo e forfettario conteggio elaborato (su richiesta dello scrivente) dal dott. Consoli (prima che lo stesso andasse in quiescenza).

Quest'ultimo prende in considerazione gli ultimi 5 anni (possibili oggetto di rigetto dell'eccezione di prescrizione) e ne sviluppa le differenze retributive quantificandole in una cifra non inferiore ai €96.000,00.

Su tali basi, purchè le stesse debbano essere considerate al lordo e che non ci sia alcun riconoscimento delle pretese avanzate dal Reina e che la transazione abbia carattere novativo, volto unicamente ad evitare l'alea del giudizio, lo scrivente si dichiara non contrario".

CONDIVISA la relazione del legale dell'Ente nella quale si manifesta la non contrarietà ad intraprendere un percorso conciliativo con il dipendente volto ad evitare un giudizio;

All'unanimità,

DELIBERA

- Di intraprendere un percorso conciliativo con il dipendente Giuseppe Reina innanzi all'Ufficio del Lavoro riconoscendo allo stesso una differenza retributiva quantificata in € 98.000,00.
- Di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere gli atti conseguenti per l'esecuzione di quanto deliberato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE

pietro agen